

Bruxelles, 4 luglio 2025  
(OR. en)

10783/25

AVIATION 84

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 320 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla delega di potere a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 320 final.

---

All.: COM(2025) 320 final



Bruxelles, 20.6.2025  
COM(2025) 320 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sulla delega di potere a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE**

## 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 2111/2005 (di seguito "regolamento") stabilisce il quadro normativo per la definizione, l'aggiornamento e la pubblicazione di un elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo nell'Unione per motivi di sicurezza (elenco per la sicurezza aerea dell'UE). Stabilisce criteri comuni, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per l'imposizione di un divieto operativo a un vettore aereo, e prevede che le informazioni sull'identità del vettore aereo effettivo siano rese note per garantire trasparenza ai passeggeri. Il regolamento dispone inoltre che ogni Stato membro applichi sul proprio territorio i divieti operativi ai vettori aerei inclusi nell'elenco per la sicurezza aerea dell'UE, in quanto tali vettori non rispettano i pertinenti standard di sicurezza. Tali misure sono finalizzate non solo a proteggere i passeggeri impedendo alle compagnie aeree non sicure di operare nello spazio aereo dell'Unione, ma anche ad informare il pubblico in merito ai vettori aerei che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza.

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di modifica dell'allegato del regolamento per adeguare i criteri comuni agli sviluppi scientifici e tecnici.

Inoltre l'articolo 8 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento definendo norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al capo II, tenendo debito conto della necessità di decidere rapidamente sull'aggiornamento dell'elenco. L'insieme delle disposizioni conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che le permettono di perfezionare e integrare le norme procedurali cui è soggetto l'elenco per la sicurezza aerea dell'UE, come anche di gestire tale elenco in maniera efficiente.

In riferimento a tale delega di poteri, l'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento prevede che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere conferitale dal regolamento, garantendo in tal modo trasparenza e responsabilità nell'esercizio dei suoi poteri.

## 2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI

Dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 in due occasioni, per fare in modo che il regolamento rimanesse efficace, trasparente e allineato all'evoluzione delle norme di sicurezza e in materia di procedure.

### 2.1. Modifica delle norme sull'aggiornamento dell'elenco per la sicurezza aerea dell'UE

Il primo atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2023/660 della Commissione<sup>1</sup>, è stato adottato per modificare le norme particolareggiate di determinate procedure per l'aggiornamento

---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/660 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che stabilisce norme particolareggiate per l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 47, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/660/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/660/oj)).

dell'elenco per la sicurezza aerea dell'UE; ha sostituito il regolamento (CE) n. 473/2006<sup>2</sup>, mediante il quale erano state stabilite inizialmente le norme di attuazione relative ai vettori aerei soggetti a un divieto operativo nell'Unione.

L'obiettivo principale di tale atto delegato era garantire che le norme che disciplinano la valutazione, l'inclusione e la cancellazione dei vettori aerei dall'elenco rimanessero trasparenti e giuridicamente solide. Le modifiche hanno inoltre introdotto miglioramenti relativi al diritto di difesa dei vettori aerei nel corso del processo di valutazione.

Prima dell'adozione di tale atto delegato la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri nel rispetto dei principi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>3</sup> del 13 aprile 2016. Il progetto di atto delegato è stato presentato al gruppo di esperti della Commissione in materia di sicurezza aerea.

Di conseguenza, in virtù del potere conferitole dall'articolo 8 del regolamento, la Commissione ha stabilito norme procedurali particolareggiate per l'aggiornamento dell'elenco per la sicurezza aerea dell'UE, in modo da garantire che le decisioni siano adottate rapidamente e in modo strutturato.

## **2.2. Modifica dei criteri comuni**

Il secondo atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2023/661 della Commissione<sup>4</sup>, è stato adottato per modificare l'allegato del regolamento, che stabilisce i criteri comuni per l'imposizione di divieti operativi ai vettori aerei. Tale iniziativa ha fatto seguito alla valutazione del regolamento effettuata nel 2019; in tal sede è stata riconosciuta la perdurante rilevanza delle norme, ma anche evidenziata la necessità di perfezionare l'interazione tra il regolamento e la procedura di autorizzazione degli operatori di paesi terzi (TCO) dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA).

Le modifiche introdotte miravano a migliorare l'attuazione del regolamento, sostituendo l'allegato esistente con una versione aggiornata, comprensiva di rimando alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione<sup>5</sup>. Le modifiche includevano inoltre gli elementi necessari per valutare le condizioni in base alle quali un divieto operativo esistente può essere revocato, qualora le carenze in materia di sicurezza siano state risolte.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/473/oj>).

<sup>3</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/661 della Commissione, del 2 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri comuni da tenere in considerazione per l'attuazione o la revoca di un divieto operativo a livello dell'Unione (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 54, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/661/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/661/oj)).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/oj>).

Prima dell'adozione di tale atto delegato la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri nel rispetto dei principi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Il progetto di atto delegato è stato presentato al gruppo di esperti della Commissione in materia di sicurezza aerea.

Di conseguenza, in virtù del potere conferito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, l'allegato del regolamento è stato modificato mediante l'adozione del secondo atto delegato.

### **3. CONCLUSIONI**

Per i motivi illustrati nella sezione precedente, la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati in due occasioni al fine di modificare e rafforzare il quadro normativo che disciplina l'elenco per la sicurezza aerea dell'UE.

Il primo atto modificativo ha sostituito il regolamento (CE) n. 473/2006 con norme procedurali aggiornate che hanno rafforzato la certezza del diritto, l'efficienza e il diritto di difesa dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo. Il secondo atto modificativo ha perfezionato i criteri comuni utilizzati per valutare i divieti operativi, garantendo un migliore allineamento con il sistema di rilascio di autorizzazioni TCO dell'AESA.

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.